

**OGGETTO:MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGI AD USO PRIVATO IN DIRITTO DI SUPERFICIE – VIA
MATTEOTTI-**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Segretario Generale che costituisce parte integrante del presente atto;
- Ritenuto di accogliere la proposta;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da foglio allegato;
- Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. di modificare l'art. 13- *Bacino d'utenza* della "Convenzione per la realizzazione di parcheggi ad uso privato in diritto di superficie – Via Matteotti" come segue:
"Agli effetti della cessione delle autorimesse di cui agli articoli successivi, è determinato il bacino d'utenza nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni e quello dei Comuni confinanti ai sensi della L.R.19.11.1999";
2. di modificare l'art. 16 sopprimendo i commi 2, 3, 4, 5;
3. di dare mandato al Direttore del Settore Urbanistica per procedere alla sottoscrizione dell'atto notarile di modifica della Convenzione in oggetto;
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

R E L A Z I O N E

Con Convenzione 8 settembre 1999 N. 114391/8935 del Notaio Paolini, il Comune di Sesto San Giovanni ha concesso alla Cooperativa "Parcheggi per Sesto Società Cooperativa a r.l." il diritto di superficie per la costruzione di un corpo box interrati in Viale Matteotti angolo Via Podgora, il tutto ai sensi della Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 4° (Legge Tognoli);

- nella medesima Convenzione si prevedevano alcuni vincoli e limitazioni alla assegnazione dei box e precisamente:

- a) all'art. 13 si prescriveva che la cessione delle autorimesse potesse essere effettuata solo a favore di proprietari di immobili siti nel bacino di utenza o ivi residenti;
- b) si determinava il bacino di utenza nell'ambito di circa 300 metri di raggio dall'ubicazione dei box;

c) si determinava in 2 (due) il numero massimo dei box da assegnare per unità residenziale o per famiglia convivente; nel caso la famiglia o l'unità residenziale avessero già un box poteva essere assegnato solo un posto auto, non tenendosi conto nel computo dei posti auto quelli posseduti fuori dal bacino di utenza.

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione la Regione Lombardia con sua Legge 19 novembre 1999 n. 22, per favorire ulteriormente la costruzione e la commercializzazione di box per auto, autorizzava l'intervento edilizio con la più semplice Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.) e liberalizzava la cessione dei box ai privati stabilendo i seguenti criteri:

- a) veniva ampliato il bacino di utenza così come fino ad allora concepito; i box di nuova costruzione potevano essere assegnati quali pertinenze di alloggi siti nell'ambito del territorio Comunale o in Comuni contermini;
- b) non veniva posto alcun limite al numero dei box o posti auto che potevano essere resi pertinenziali di alloggi (cosa che d'altronde non stabiliva neanche la Legge Tognoli);
- c) richiamava per gli adempimenti formali l'art. 9 comma 4° della Legge Tognoli (Convenzione da stipularsi fra il Comune e l'Operatore per la costituzione del diritto di superficie).

Alla luce di queste nuove fonti legislative regionali, si propone di deliberare:

- 1) l'ampliamento del bacino di utenza fino a comprendere tutto l'ambito del Comune di Sesto San Giovanni e quello dei Comuni confinanti;
- 2) la soppressione del numero massimo dei posti auto che possono essere assegnati a ciascun avente diritto in quanto l'ampliamento dall'attuale bacino di utenza penalizzerebbe coloro che posseggono dei box fuori dell'attuale bacino, box che attualmente non vengono computati per il calcolo del numero massimo dei box che possono essere assegnati.

Sesto S.Giovanni, li 26 novembre '03

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Princiotta